



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia



Riviera San Pietro n. 86 - 30034 Mira (Ve) - Tel. 041/56.28.362 - Fax 041/42.47.77
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - posta elettronica: vigili@comune.mira.ve.it

Corpo Polizia Locale



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità del sistema di videosorveglianza

Art. 4 - Ambiti di finalità specifici: sicurezza urbana, abbandono/deposito rifiuti, rilevazione di violazioni al codice della strada

Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

Art. 6 - Titolare

Art. 7 - Delegato al trattamento dei dati personali

Art. 8 - Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

Art. 12 - Informativa

Art. 13 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 15 - Diritti dell'interessato

Art. 16 - Aggiornamento elenco impianti

Art. 17 – Altri sistemi di videosorveglianza

Art. 18 – Trattamenti di dati effettuati per finalità di polizia

Art. 19 - Norma di rinvio

Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Mira, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio.

In particolare il presente regolamento:

- individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Mira o da esso gestiti;
- definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Mira oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'articolo 3.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

1. Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018 recante "Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
2. Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
3. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
4. decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51 ad oggetto "attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
5. art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
6. decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
7. circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005 n. 558/A/471;
8. D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito con modificazioni nella legge 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" ed in particolare dall'art. 6;
9. provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**Regolamento UE**", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "**Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101**" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- c) Per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel presente regolamento;

- d) per "**banca dati**", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per "**titolare**", l'Ente Comune di Mira, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per "**delegato al trattamento dei dati personali**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per "**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per "**persone autorizzate**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal delegato al trattamento dei dati personali;
- k) per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità del sistema di videosorveglianza

La sicurezza rappresenta un bene primario verso il quale la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia anche in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento, ogni risorsa, concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici delle nostre città. Il Comune di Mira utilizza l'impianto di videosorveglianza per far fronte alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico ordinarie e straordinarie.

Pertanto le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Mira.

La disponibilità tempestiva di immagini a disposizione della Polizia Locale e della Tenenza Carabinieri di Mira costituisce, inoltre, uno strumento di controllo urbano a copertura delle vie e dei siti di interesse del Comune e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie di polizia.

L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "*sicurezza urbana*" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000 s.m.i.;
- prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

- controllare aree specifiche del territorio comunale;
- monitorare i flussi di traffico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

In relazione ai principi di liceità, proporzionalità, finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Ambiti di finalità specifici: sicurezza urbana, abbandono/deposito rifiuti, rilevazione di violazioni al codice della strada.

Sicurezza urbana

Alla luce di recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza, che hanno attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e la competenza all'adozione di atti che sono loro demandati in materia di sicurezza urbana, l'Ente concorre ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia dello Stato, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno.

Da tale quadro emerge che sussistano specifiche funzioni attribuite sia al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sia ai Comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono sviluppare ed impiegare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana. Resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione la specifica normativa in materia.

Abbandono e/o deposito rifiuti

In applicazione dei richiamati principi indicati all'articolo 3, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte a contrastare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno fotocamere e/o videocamere autonome, compatibili con l'uso esterno.

Il trattamento dei dati personali con tali strumentazioni avverrà nel rispetto del presente regolamento, della normativa in materia nonché di un eventuale disciplinare tecnico emanato dal Dirigente del relativo settore.

Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

I sistemi di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando al tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

Perciò le telecamere in questione devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo ovvero altri mezzi eventualmente ripresi.

Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Mira si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla

riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.

In attuazione dei principi di *liceità e finalità*, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Mira esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 6 - Titolare

Il Comune di Mira è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Mira è rappresentato dal Sindaco pro tempore, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e i delegati al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 - Delegato al trattamento dei dati personali

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Comune di Mira presso il Comando di Polizia Locale, è individuato quale Delegato al trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

Il Delegato effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.

Al Delegato il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:

- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
- curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Il Delegato e gli incaricati di cui al successivo art. 8 procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza di quanto disposto dal Regolamento e delle proprie istruzioni.

Art. 8 - Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

Il Delegato designato incarica un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente

specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Mira che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal delegato al trattamento dei dati personali.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Fra gli incaricati, sono designate con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere

L'accesso alla postazione di controllo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato e al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Mira autorizzato dal Delegato di cui all'art. 7.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate, devono essere autorizzati, per iscritto, dal Delegato al trattamento dei dati personali.

Ai soggetti esterni al Comune di Mira e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente.

I rapporti con i Responsabili esterni, ex art. 28 del GDPR, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione di beni aziendali). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Il sistema consiste di una centrale operativa con funzioni tipo "client" di controllo e supervisione collocata presso il Comando di Polizia Locale di Mira, di n. 2 postazioni tipo "server" per la gestione del sistema stesso, ubicate presso la sala CED della sede municipale di Piazza IX Martiri, nonché di un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere telecontrollabili.

Il sistema funziona tramite rete di comunicazione dati wireless connessa sia alla centrale operativa di controllo che ai server di gestione. In particolare si utilizzano apparati radiobridge hiperlan, dotati di funzioni per diminuire il rischio di interferenze e ottenere una migliore ripartizione su tutta la banda di frequenza, riducendo altresì l'impatto ambientale grazie al minor inquinamento elettromagnetico prodotto.

Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso; può essere costituito da una o più telecamere del tipo fisso e/o mobile e/o a braccio e/o brandeggiante. I relativi elaboratori non sono e non possono essere interconnessi con altri sistemi.

La conformazione del sistema di videosorveglianza installato assicura la sola raccolta di immagini indispensabili per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti delle persone e dei luoghi privati.

La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal delegato al trattamento dei dati ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati limitatamente a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi.

Inoltre, i dati possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela della sicurezza urbana.

Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.

La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale di Mira o in caso di assenza il Vice Comandante, che darà esplicita autorizzazione al soggetto incaricato ad operare per tale fine.

Fuori delle ipotesi espressamente previste precedentemente, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i 7 giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - Informativa

L'informazione sulla presenza di impianti di videosorveglianza ai cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi nonché in prossimità delle telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile. Trattandosi di svolgimento di funzioni istituzionali, assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare, l'uso dei dati personali non necessita di preventivo consenso degli interessati, i quali possono avvalersi dei diritti già elencati nell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679.

Art. 13 – Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lett. c) del RGPD, qualora il trattamento dei dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all'indirizzo: urp@comune.mira.ve.it

Le richieste saranno inoltrate al delegato al trattamento dei dati competente e visionate dal DPO nominato dal Comune di Mira.

L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge.

L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

Art. 16 - Aggiornamento elenco impianti

L'aggiornamento dell'elenco degli impianti è demandato al delegato al trattamento dei dati come individuato nell'art. 7, sulla base di provvedimenti ricognitivi di Giunta Comunale.

Art. 17 - Altri sistemi di videosorveglianza

Il personale del Corpo di Polizia Locale di Mira può utilizzare, per i servizi individuati dal Comandante o suo sostituto, delle "body-cam" (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di Polizia Locale) e delle "dash-cam" (telecamere a bordo del veicolo di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della privacy con nota del 26/07/2016 prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice della privacy trattandosi di *"dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria"*.

A tal fine sarà predisposto un specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di tali apparecchiature, con specificazione dei casi in cui le "body-cam" e le "dash-cam" devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Art. 18 - Trattamenti di dati effettuati per finalità di polizia

I trattamenti di dati personali effettuati dal Corpo di Polizia Locale di Mira per finalità di polizia, ai sensi dell'art. 53 del Codice, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati sono disciplinati dal DPR 15/01/2018 n. 15 e non dal presente regolamento.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa soprannominata.

Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente approvato con delibera di C.C. n. 50 del 20/05/2010.